

Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione concernenti l'equipaggiamento degli impianti di protezione con deumidificatori elettrici

del 19.dicembre 2025

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP),
visto l'articolo 104 capoverso 3 dell'ordinanza dell'11 novembre 2020¹ sulla protezione civile (OPCi),
emana le istruzioni seguenti:

Numero 1 Scopo

Le presenti istruzioni disciplinano l'equipaggiamento degli impianti di protezione con deumidificatori elettrici.

Numero 2 Campo d'applicazione

Le presenti istruzioni si applicano agli impianti di protezione ai sensi dell'articolo 67 della legge del 20 dicembre 2019² sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), tenuti in prontezza operativa normale o ridotta.

Numero 3 In generale

Si devono acquistare deumidificatori elettrici mobili normalmente ottenibili in commercio.

Numero 4 Numero di deumidificatori elettrici per impianto di protezione

¹ Il numero di deumidificatori elettrici attribuiti dipende dal tipo di impianto o dalla relativa combinazione ed è stabilito nell'allegato.

² Eccezioni al numero di deumidificatori elettrici secondo il capoverso 1 possono essere accordate dall'UFPP se:

- a. il proprietario dell'impianto di protezione inoltra al Cantone, all'attenzione dell'UFPP, una domanda motivata per l'attribuzione di ulteriori apparecchi;
- b. non è possibile mantenere l'umidità relativa dell'aria sotto il 65 per cento con i deumidificatori elettrici attribuiti e altre misure come arieggiare o riscaldare; e
- c. a comprova di quanto alla lettera b, sono messi a disposizione i risultati delle misurazioni o le strisce di misurazione dei controlli effettuati sull'arco di almeno sei mesi.

³ L'UFPP decide in merito alle eccezioni di cui al capoverso 2 in base ai risultati delle misurazioni o alle strisce di misurazione secondo il capoverso 2 lettera c.

Numero 5 Abrogazione di istruzioni previgenti

Le Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione del 15 dicembre 2014 concernenti il versamento delle spese supplementi riconosciute per il rinnovamento dei deumidificatori elettrici negli impianti di protezione sono abrogate.

Numero 6 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

19.dicembre 2025

Ufficio federale della protezione della popolazione
Michaela Schärer



Direttrice

¹ RS 520.11

² RS 520.1

Numero di deumidificatori elettrici

Tipi di impianto di protezione	Numero di deumidificatori elettrici
Posti di comando (PC) <ul style="list-style-type: none"> • PC I • PC II • PC IIrid Posti di comando governativi <ul style="list-style-type: none"> • PC gov²⁾ Centri sanitari protetti senza gruppo elettrogeno CSP ¹⁾	1
Impianti d'apprestamento (IAP) <ul style="list-style-type: none"> • IAP I* • IAP I • IAP II* • IAP II • IAP III Posti di comando in combinazione con impianti d'apprestamento <ul style="list-style-type: none"> • PC IIrid/IAP II* • PC IIrid/IAP II • PC IIrid/IAP III Centri sanitari protetti <ul style="list-style-type: none"> • CSP 	2
Posti di comando in combinazione con impianti d'apprestamento <ul style="list-style-type: none"> • PC I/IAP I* • PC I/IAP I • PC I/IAP II* • PC I IAP II • PC II/IAP I* • PC II/IAP I • PC II/IAP II* • PC II/IAP II • PC II/IAP III Posti di comando o impianti d'apprestamento in combinazione con centri sanitari protetti <ul style="list-style-type: none"> • PC I (PC II)/CSP • IAP I*/CSP • IAP I/CSP Mezzi ospedali protetti <ul style="list-style-type: none"> • ½ osp prot 	3
Ospedali protetti <ul style="list-style-type: none"> • osp prot Posti di comando o impianti d'apprestamento in combinazione con centri sanitari protetti PC I (PC II)/IAP I* (IAP I)/CSP	4

¹⁾ Vecchi posti sanitari (po san) utilizzati come piccoli centri sanitari protetti